

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI

Codice fiscale e partita IVA: 00821180577

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI OSSIGENOTERAPIA DI CARATTERE CONTINUATIVO
DOMICILIARE - CIG: 61560293D6**

Il giorno 23/08/2016, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti (C.F. n° 00821180577), con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 - di seguito denominata Azienda Sanitaria contraente - nella persona del Direttore Amministrativo, Dott. MANUEL FESTUCCIA, giusta delega del Direttore Generale, Dott.ssa LAURA FIGORILLI, prot. n. 34178 del 28/06/2016, per la stipula del presente contratto;

E

Il RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA, costituito dalla mandataria SAPIO LIFE s.r.l., P.IVA 02006400960, con sede legale in Monza, Via Silvio Pellico n. 48, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Monza e Brianza al n. 02006400960 – R.E.A n. 1330457, rappresentata da [REDACTED], [REDACTED], in qualità di Direttore Gare e Customer Care Sanità e dalla mandante LINDE MEDICALE S.r.l., C.F. 04411460639, P.IVA 01550070617, con sede legale ed amministrativa in Arluno (MI), via Guido Rossa n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 04411460639 – R.E.A n. 1772901, rappresentata da [REDACTED], [REDACTED], in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società.

PREMESSO

- a) che con atto deliberativo 24/DG del 30/01/2015 è stata indetta una procedura di gara, nella forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento, di durata

annuale, a lotto unico e indivisibile, del servizio di ossigenoterapia domiciliare per gli assistiti dell'Azienda USL di Rieti;

- b) che con atto deliberativo n. 723/DG del 30 Giugno 2016 è stata affidata, alla RTI Sapio Life S.r.l. di Monza (MI) (mandataria) + Linde Medicale S.r.l. di Arluno (MI) (mandante) il servizio di ossigenoterapia domiciliare degli assistiti dell'Azienda ASL di Rieti e che le Società, con la partecipazione alla gara, hanno accettato tutte le condizioni poste nei documenti di gara;
- c) che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione di sospensiva della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;
- d) che sono in corso di acquisizione i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a norma degli artt.41 e 42 del D. Lgs 163/2006, previsti nel disciplinare di gara;
- e) che è necessario dare urgente esecuzione al contratto ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D. Lgs 163/2006 stante la necessità di procedere con le attività previste dalla procedura in argomento da svolgere con la necessaria programmazione;
- f) che è stato prodotto in originale il mandato collettivo di rappresentanza, rogito notarile n. rep. 91386, n. racc. 35173, redatto dal Dott. Alberto Paleari, notaio in Monza iscritto al Collegio Notarile di Milano, agli atti del responsabile del procedimento;
- g) che è stato prodotto in originale la scheda tecnica che riporta i dati e le informazioni della Garanzia fideiussoria n. 460011583080 per la cauzione definitiva - Unicredit S.p.a. Milano, 28/07/2016, pari a € 44.417,00.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto generale:

Il servizio di Ossigenoterapia, comprensivo di una qualificata assistenza e di un eventuale monitoraggio telemetrico, con i sistemi ad ossigeno liquido e con concentratori al domicilio dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria, residenti nel territorio dell'ASL della provincia di Rieti, viene affidata ed

accettata al R.T.I. Sapio Life s.r.l. – Linde Medicale s.r.l., secondo le norme, le condizioni e le modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti la procedura di gara ed in particolare:

- dal capitolato speciale di appalto
- dall'offerta tecnica presentata in sede di gara
- dall'offerta economica presentata in sede di gara
- dalla normativa vigente in materia per quanto non espressamente indicato;

ARTICOLO 2 - Durata del contratto:

Il contratto avrà la durata di anni 1 (uno), decorrente dalla data 01-09-2016 -.

Il contratto è rinnovabile per un ulteriore anno, previa adozione di apposita deliberazione, alle medesime condizioni economiche e modalità di esecuzione. Il R.T.I. è, pertanto, impegnata, in forza dell'eventuale opzione di rinnovo biennale, all'esecuzione del contratto senza che possa sollevare eccezione alcuna. Nessuna pretesa potrà essere vantata dal R.T.I. in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo.

E, inoltre, facoltà dell'A.S.L. richiedere al R.T.I. una proroga tecnica, temporanea e finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione. L'Appaltatore si impegna sin da ora, pertanto, a prorogare in tal caso la fornitura, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura, una gara regionale riguardante il medesimo servizio oggetto della presente procedura di gara, l'A.S.L. si riserva di recepire il provvedimento adeguando i prezzi a quelli previsti dalla Regione, se più favorevoli, ovvero di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto e prezzi di aggiudicazione:

Il corrispettivo complessivo presunto del contratto per la durata annuale ammonta a circa € 888.337,00 (oltre IVA al 4%).

Il corrispettivo dovuto al R.T.I. ammonta a:

- € 4,19 per giornata/paziente, di cui: € 3,21 per ossigeno medicinale liquido ed € 0,98 per giornata/paziente relativo al servizio a corredo della fornitura dell'ossigeno liquido
- € 2,41 per giornata/paziente per trattamento con concentratore fisso
- € 3,65 per giornata/paziente per il trattamento con concentratore portatile

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili, si procederà alla revisione dei prezzi, ai sensi di quanto previsto all'articolo 21 del capitolato speciale, qualora venisse esercitata l'opzione di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

ARTICOLO 4 - Liquidazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente, fine mese, nel rispetto della disposizione regionale di riferimento in particolare per l'accordo pagamenti e la fatturazione elettronica, intestate ed inviate ad ASL Rieti – Via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti.

La società fornitrice dovrà indicare nella fattura gli estremi dell'ordine di riferimento del servizio.

La fattura potrà essere liquidata ad avvenuta verifica da parte del DEC del suddetto rapporto.

La liquidazione è inoltre subordinata alla regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, etc., approvate con DCA n. U00308 del 03/07/2015 pubblicato sul BUR Lazio n. 57 del 16/07/2015.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato con la tempistica prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo.

Nel caso di contestazione per inadempimento o irregolarità nell'erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel contratto, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza, ricadendo lo stesso nella categoria dei servizi pubblici essenziali.

ARTICOLO 5 - La tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., così come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, a pena di nullità assoluta del

contratto stipulato, il fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il fornitore deve rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

Il fornitore deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

Il fornitore deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

ARTICOLO 6 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente contratto l'ASL di Rieti nomina la Dott.ssa Ornella Serva in qualità di Responsabile del Procedimento e la Dr.ssa Emma Giordani quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal "*Regolamento Aziendale sulle funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto in materia di appalti pubblici di beni e servizi*", approvato da questa ASL con atto deliberativo n. 870/DG del 30.12.2014.

ARTICOLO 7 - Penali e risoluzione del contratto

Per le caratteristiche di pubblico servizio, l'attività oggetto del presente contratto non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente alla ASL di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa o giustificato motivo, mediante trattenuta sull'importo dovute per i servizi già effettuati e, ove incapiente, incamerando la garanzia fidejussoria.

La mancata o parziale presentazione del piano operativo nel termine indicato nell'art. 4 del C.S.A. (20 giorni):

In assenza di valide giustificazioni comporta una sanzione a carico della società di € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo, per un massimo di ulteriori

5 (cinque) giorni, decorsi i quali il contratto potrà, a discrezione dell'Amministrazione, essere risolto.

Apparecchiature:

Il ritardato intervento di installazione o manutenzione comporta una penale a carico della società di € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo.

Consegna di materiale di consumo non conforme a quello campionato all'atto di presentazione dell'offerta:

Il verificarsi dell'evento, contestato formalmente dallaASL, comporta una penale a carico della società di € 500,00 (cinquecento), per evento.

Ossigeno:

Ai ritardi nella tempistica di fornitura di ossigeno, sia nel caso di fornitura a nuovi utenti, che nel caso di mancato rispetto della fornitura dei pazienti già in carico, l'ASL applicherà una penale a carico della società aggiudicataria pari a € 500,00 (cinquecento) al giorno, per ogni giorno successivo alle 24 ore dal ricevimento della richiesta, salvo il risarcimento delle eventuali ulteriori spese per l'approvvigionamento e/o il protrarsi del ricovero ospedaliero dell'assistito.

Servizio 24 ore su 24:

La mancata attivazione o la risposta non tempestiva, comunicata dal Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le necessarie contestazioni, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della società di € 300,00 (trecento), per evento.

Mancata comunicazione o aggiornamento banca dati a seguito di sospensione del servizio per ricovero, trasferimento, decesso...:

Decorsi 30 giorni dalla data dell'evento, comunicato dal Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le necessarie contestazioni, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della società di € 500,00 (cinquecento), per evento.

Mancata/ritardata trasmissione dati per flusso ministeriale entro i tempi concordati con l'Azienda USL:

Al verificarsi dell'evento, comunicato dal Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le necessarie contestazioni, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della società di € 500,00 (cinquecento), per evento.

Consegna Data Base:

Decorsi 15 giorni dalla data dell'evento, comunicato dal Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le necessarie contestazioni, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della società di € 200,00 (duecento), per ogni giorno di ritardo.

Ulteriori obblighi:

L'inosservanza degli ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, contestati formalmente, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della società di € 300,00 (trecento), per evento.

Il termine di presentazione delle controdeduzioni per le contestazioni è stabilito in 7 giorni.

L'ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico della società sarà alla stessa direttamente addebitato mediante deduzione dei suoi crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria. Se la società sarà sottoposta al pagamento di due penali, il contratto si intende risolto e aggiudicato alla seconda in graduatoria. In tal caso la ASL incamererà la garanzia fidejussoria posta a garanzia del servizio e provvederà ad addebitare alla società inadempiente la maggiore spesa sostenuta, fatta salva la possibilità di rivalersi per eventuali ulteriori danni subiti.

E' facoltà dell'ASL procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'articolo 23 del capitolato speciale.

Il mancato possesso dei requisiti prescritti generali e speciali prescritti per la partecipazione alla procedura di gara comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà al R.T.I. il pagamento del valore del servizio già eseguito.

ARTICOLO 8 - Clausola Anti Pantouflage

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 9 – Adempimenti ai sensi del D.P.R. n. 62/2013

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tal fine si dà atto che detto codice, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto, è consegnato in copia alla Società Fornitrice contestualmente alla sottoscrizione. L'Appaltatore si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'ASL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 10

- Controversie

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente contratto sarà esclusivamente quello di Rieti.

I documenti di seguito elencati, agli atti del Responsabile del procedimento, pur se non materialmente allegati, vengono richiamati integralmente a fare parte sostanziale del presente contratto:

- A) capitolato speciale di gara
- B) relazione tecnica R.T.I. Sapio Life /Linde Medicale
- C) offerta economica R.T.I. Sapio Life /Linde Medicale

La presente scrittura, redatta in triplice copia, previa lettura e conferma viene sottoscritta dalle parti.

A.S.L. Rieti
Il Direttore Amministrativo
Manuel Festuccia

R.T.I. Sapio Life s.r.l. – Linde Medicale s.r.l.
Direttore Gare e Customer Care Sanità Dott.
Sig. XXXXXXXXXX